

Regolamento di recepimento ed attuazione dei principi in materia di Statuto dei diritti del contribuente

Capo I - Carta dei diritti del contribuente

Titolo I - Collaborazione tra Amministrazione e contribuente e tutela della buona fede

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Principio di collaborazione
- Art. 3 Tutela della buona fede
- Art. 4 Violazioni formali
- Art. 5 Ravvedimento

Titolo II - Semplificazione degli adempimenti tributari e conoscenza degli atti

- Art. 6 Esercizio dell'autonomia regolamentare
- Art. 7 Modelli di dichiarazione e di comunicazione
- Art. 8 Conoscenza degli atti
- Art. 9 Diritto all'informazione

Titolo III - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

- Art. 10 Regolamenti comunali

Titolo IV - Chiarezza e motivazione degli atti

- Art. 11 Requisiti degli atti tributari
- Art. 12 Atti a titolo esecutivo

•

Capo II - Diritto di interpello

- Art. 13 Oggetto e presupposto del diritto di interpello
- Art. 14 Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 15 L'istanza di interpello
- Art. 16 Adempimenti dell'ufficio
- Art. 17 Efficacia della risposta all'istanza di interpello
- Art. 18 Risposta omessa
- Art. 19 Risposta rettificativa

Capo III - L'autotutela

- Art. 20 L'autotutela
- Art. 21 L'esercizio dell'autotutela
- Art. 22 L'oggetto dell'autotutela
- Art. 23 La sospensione degli effetti dell'atto illegittimo
- Art. 24 Limiti all'esercizio dell'autotutela

Capo I - Carta dei diritti del contribuente

Titolo I - Collaborazione tra Amministrazione e contribuente e tutela della buona fede

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente e, in particolare, dei diritti relativi all'informazione e alla semplificazione degli adempimenti.
2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione e della buona fede.

Art. 2 Principio di collaborazione

1. I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. L'Ufficio comunale, in base alle risorse disponibili, adotta le iniziative opportune per prestare assistenza al contribuente nell'adempimento delle obbligazioni tributarie, predisponendo e inviando in tempo utile la documentazione necessaria per effettuare il pagamento del tributo nonché mettendo a disposizione i moduli precompilati per chiedere il riconoscimento di benefici fiscali, il rimborso di quanto indebitamente versato, utilizzando anche sistemi di comunicazione e informazione via internet.
3. Al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, ogniqualvolta le informazioni circa il possesso dei requisiti chiesti dalle norme di legge o regolamentari per ottenere benefici o agevolazioni siano a diretta conoscenza o facilmente conoscibili da parte dell'Ufficio, in quanto presenti nelle banche dati a disposizione, il beneficio verrà riconosciuto e applicato d'ufficio, dandone comunicazione al soggetto interessato.

Art. 3
Tutela della buona fede

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi di mora nel caso in cui il comportamento omissivo o irregolare del contribuente sia diretta conseguenza di ritardi, omissioni, inadempimenti o errori del Comune.
2. Non sono parimenti irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia attenuto ad indicazioni contenute in atti e provvedimenti del Comune, anche se sono stati successivamente modificati dall'Ente stesso.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi di mora, nel caso in cui la violazione da parte del contribuente derivi da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria violata.

Art. 4
Violazioni formali

1. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione che non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo, non ostacola l'attività di controllo e accertamento dell'Ufficio.
2. Il principio esposto al comma precedente si applica anche alle violazioni formali commesse prima dell'entrata in vigore della presente carta dei diritti del contribuente ed accertate successivamente.

Art. 5

Ravvedimento

1. E' causa di impedimento del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato e i soggetti obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è invece di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento quando interessa annualità diverse o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
3. **Nel caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi**, in presenza della dichiarazione regolarmente presentata, la sanzione prevista dalle specifiche disposizioni di legge è ridotta:
 - a) **Ad un ottavo del minimo**, se entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza viene versato il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza;
 - b) **Ad un quinto del minimo**, se comunque entro l'avvio dell'attività di liquidazione da parte del Comune viene effettuato il pagamento del tributo dovuto o della differenza, della sanzione così ridotta e degli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza.
4. **In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è così ridotta:**
 - a) **Ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione**, se entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il regolare adempimento, viene presentata la dichiarazione e viene versato il tributo dovuto, la sanzione così ridotta e gli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto;
 - b) **Ad un quinto del minimo**, se comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune viene versato il tributo dovuto, la sanzione così ridotta e gli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno a giorno, da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto.
5. **In caso di presentazione di una dichiarazione infedele, la sanzione prevista dalle specifiche disposizioni di legge è ridotta ad un quinto del minimo**, se comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune viene versata la differenza del tributo dovuto, la sanzione così ridotta e gli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno a giorno, da calcolare solo sull'importo della differenza del tributo dovuto.
6. **Nell'ipotesi di violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione**, la regolarizzazione comporta la presentazione, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, di una dichiarazione integrativa o della dichiarazione omessa al fine di sanare le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
7. In caso di **errore scusabile** commesso nell'effettuazione del pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione in occasione del ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza dovuta ovvero corregge l'irregolarità commessa entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Titolo II - Semplificazione degli adempimenti tributari e conoscenza degli atti

Art. 6

Esercizio della autonomia regolamentare

1. Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio secondo il quale le obbligazioni tributarie devono essere assolte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli per il contribuente.
2. Al fine di garantire al contribuente una maggiore facilità nell'acquisizione delle informazioni necessarie per gli adempimenti tributari a cui è chiamato, il Comune si impegna, pur nel rispetto della riconosciuta autonomia regolamentare nella gestione delle entrate tributarie, ad uniformare, ove possibile ed opportuno, gli adempimenti e gli obblighi disciplinati nei propri regolamenti tributari a quelli disciplinati dai Comuni che appartengono alla medesima area geografica.

Art. 7

Modelli di dichiarazione e di comunicazione

1. L'Ufficio comunale competente cura la predisposizione dei modelli di dichiarazione e di istruzione, qualora manchi il modello ministeriale già adottato, in modo da facilitare la lettura e la comprensione del contenuto anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
2. L'Ufficio comunale competente cura altresì la predisposizione dei modelli di comunicazione, qualora siano sostitutivi delle dichiarazioni previste dalla legge, dei modelli per la richiesta di agevolazioni fiscali o per la restituzione di somme indebitamente versate, nonché dei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in modo da facilitare la lettura e la comprensione del contenuto e la compilazione anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
3. Il Comune assume iniziative idonee a garantire che i modelli di dichiarazione o di comunicazione utili per il pagamento dei tributi comunali siano messi a disposizione del contribuente almeno quindici giorni prima della scadenza del termine utile per il pagamento.
4. Qualora la dichiarazione o la comunicazione venga presentata utilizzando un modello non conforme a quello ministeriale o a quello predisposto dall'Ufficio, non verranno irrogate sanzioni, rimanendo però nella facoltà dell'Ufficio di invitare il contribuente, nell'ipotesi di insufficienza o di incompletezza dei dati e delle informazioni dichiarati, a ripresentare la dichiarazione o comunicazione utilizzando i moduli predisposti già in uso, entro un termine prefissato.

5. Il Comune accerterà, mediante le forme di controllo e vigilanza che riterrà opportune, il rispetto dei principi espressi ai commi precedenti da parte dei soggetti ai quali sono affidate in concessione le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte e tasse comunali.
6. Il Comune, nell'ambito del processo di semplificazione degli adempimenti e del maggiore impegno da riservare al miglioramento della qualità dei servizi al contribuente, riconosce la validità dello strumento della dichiarazione telematica, demandando ad un apposito regolamento l'adozione di norme specifiche che garantiscano la validità degli atti presentati, la tutela della sicurezza delle banche dati comunali e la tutela della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 8

Conoscenza degli atti

1. Il Comune assicura la effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario medesimo e nel rispetto delle disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Gli atti vengono comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
3. Il Comune, prima della emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento in base alla dichiarazione presentata, e qualora sussistano incertezze o dubbi su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando, a seguito della liquidazione, risulta un minor rimborso d'imposta rispetto a quello chiesto.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra amministrazione pubblica indicata dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti secondo le disposizioni dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ¹relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

¹ Il testo dell'articolo citato è il seguente:

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 9
Diritto all'informazione

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione delle disposizioni tributarie, mettendo a disposizione dei contribuenti, presso gli sportelli del Servizio tributi e presso l'URP, il testo dei regolamenti e delle disposizioni legislative, nonché dei provvedimenti di approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta.
2. Il Comune assume le iniziative necessarie per rendere disponibili i testi dei documenti di cui al comma precedente anche per via elettronica, con aggiornamenti in tempo reale.

Titolo III - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Art. 10 Regolamenti comunali

1. I regolamenti e gli atti del Comune che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo e nelle partizioni interne.
2. I richiami alle disposizioni di legge o di regolamento devono riportare il contenuto sintetico della norma richiamata in modo tale da facilitarne la immediata comprensione; i richiami sono corredati da note contenenti il testo completo delle disposizioni richiamate.
3. Le modifiche ai regolamenti tributarî devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
4. I regolamenti che riguardano procedimenti amministrativi connessi in modo inscindibile a specifiche disposizioni tributarie, debbono menzionare nel titolo entrambi gli oggetti.
5. I regolamenti devono essere redatti utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile anche a coloro che sono privi di conoscenze in materia tributaria.

Titolo IV - Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 11

Requisiti degli atti tributari

- 1.** Gli atti di liquidazione e di accertamento, nonché ogni altro provvedimento di contenuto tributario e, in particolare, i provvedimenti di rigetto della richiesta di rimborso o di benefici fiscali, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale o che l'atto cui si fa riferimento sia già stato portato alla conoscenza della generalità dei contribuenti nelle forme espressamente previste dalla legge.

- 2.** Gli atti di cui al primo comma devono contenere:
 - L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, il responsabile dell'attività istruttoria e il responsabile del procedimento
 - L'indicazione del responsabile presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela
 - Le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili

Art. 12

Atti a titolo esecutivo

- 1.** Negli atti emessi per la riscossione coattiva dei tributi, quindi aventi efficacia esecutiva, deve essere indicato il riferimento all'avviso di accertamento o di liquidazione di cui l'atto coattivo costituisce esecuzione.
- 2.** Sono nulli gli atti esecutivi emessi in assenza di un precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Capo II – Diritto di interpello

Art. 13

Oggetto e presupposti del diritto di interpello

1. Ciascun contribuente, mediante la presentazione di una istanza scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in merito all'applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni di legge e regolamentari relative ai tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. L'istanza può essere presentata dal contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione tributaria di una particolare fattispecie concreta a condizione che:
 - a) sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione della norma indicata
 - b) la richiesta sia precedente al comportamento giuridicamente rilevante con il quale il soggetto dà comunque attuazione alla norma oggetto dell'interpello
3. Le suesposte condizioni costituiscono i presupposti per esercitare il diritto di interpello e quindi affinché esso possa essere efficace, possa cioè produrre gli effetti tipici descritti al successivo art. 4.
In mancanza delle condizioni stabilite, l'istanza di interpello è inammissibile.
4. L'istanza di interpello può riguardare, in particolare:
 1. L'imposta comunale sugli immobili
 2. La tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
 3. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 4. L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
5. Eventuali istanze concernenti addizionali e compartecipazioni locali a tributi applicati da altri Enti, non verranno prese in considerazione.
6. Sono esclusi dall'interpello tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, ad esempio, le circolari, le interpretazioni, le istruzioni ed atti simili.

Art. 14

Presentazione dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello può essere presentata, oltre che da parte del contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione tributaria di una particolare fattispecie concreta, anche da parte dei soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso, nonché da parte dei coobbligati al pagamento dei tributi.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera e indirizzata al Servizio Tributi del Comune di Schio, deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
 - Consegna a mano allo sportello del Servizio Tributi del Comune di Schio
 - Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Schio
 - Spedizione a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; pertanto, il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio, la presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili).

Art. 15 **L'istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante
 - b) La descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza, nonché il problema interpretativo che l'Ufficio competente è chiamato a risolvere
 - c) Il domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune
 - d) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante
2. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede, su invito dell'Ufficio, a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito stesso.
3. Ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, all'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione che non sia già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche. Nell'ipotesi in cui la documentazione citata sia già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche, il contribuente dovrà indicare con certezza e precisione l'Ufficio che li detiene e gli estremi identificativi dell'atto o documento. E' fatta salva la facoltà dell'Ufficio di acquisire, ove necessario, l'originale, non posseduto, dei documenti.
4. Nell'istanza, il contribuente dovrà indicare eventuali recapiti di telefax o telematico per consentire una comunicazione veloce e rapida da parte dell'Ufficio competente.
5. L'istanza deve contenere l'esposizione chiara ed univoca della soluzione interpretativa e del comportamento ai fini tributari che il contribuente intende indicare e adottare.

Art. 16 **Adempimenti dell'ufficio**

1. Entro 120 giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente art. 3, comma 2, l'Ufficio competente deve rendere al contribuente la risposta scritta e motivata. Tale risposta può essere notificata mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure comunicata per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza stessa, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, l'obbligo del Comune di fornire anche la risposta scritta.

2. L'Ufficio può chiedere al contribuente, al fine dell'inquadramento corretto della questione e della competenza della risposta, di integrare la documentazione allegata all'istanza.
3. In tale caso, il termine di cui al 1° comma inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con la stessa modalità dell'istanza di interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello venga indirizzata o presentata ad ufficio incompetente, quest'ultimo ne cura la trasmissione tempestiva all'Ufficio competente. In tal caso, il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente, il quale ne dà comunicazione al contribuente.
5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe, l'Ufficio competente può fornire risposta collettiva mediante l'utilizzo del servizio di risposta ai quesiti attivato sul sito internet del Comune di Schio. L'Ufficio ha comunque l'obbligo di portare a conoscenza del contribuente interpellante la risposta alla domanda, nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'Ufficio ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza stessa.
2. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello a meno che non intervenga una rettifica, da parte dell'Ufficio, della soluzione interpretativa proposta.
3. Mentre la risposta fornita dall'Ufficio non impegna il contribuente, il quale è libero di adottare una soluzione diversa, al contrario, vincola l'operato dell'Ufficio, il quale non potrà emettere atti amministrativi a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la risposta data.
Eventuali atti emanati in difformità, sono nulli.

Art. 18

Risposta omessa

1. Qualora il contribuente non ottenga risposta entro il termine di 120 giorni, si intende che l'Ufficio concorda con la soluzione prospettata dal contribuente; anche in questo caso, eventuali atti amministrativi a contenuto impositivo o sanzionatorio emessi in difformità della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono nulli.

Art. 19
Risposta rettificativa

1. Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'interpello, l'Ufficio può comunicare al contribuente una nuova risposta, allo scopo di rettificare quella precedentemente data in modo esplicito o per effetto del silenzio/assenso.
2. **Qualora il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento o intrapreso iniziative conformi alla soluzione interpretativa** affermata con la prima risposta, l'Ufficio è legittimato a recuperare, in applicazione del principio interpretativo affermato nella risposta rettificativa e disatteso dal contribuente, le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni.
3. **Qualora invece il contribuente abbia già posto in essere il comportamento oggetto dell'istanza di interpello**, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza ovvero, in mancanza di risposta, a quella dal medesimo prospettata nell'istanza, nessuna pretesa può essere avanzata dall'Ufficio, né per eventuali maggiori imposte né per le sanzioni. Eventuali atti amministrativi emessi in difformità dalla prima risposta ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio/assenso, sono nulli.
4. Qualora il contribuente abbia ommesso di specificare, nell'istanza di interpello, in modo chiaro e univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare secondo quanto disposto dal precedente art. 3, 5° comma e qualora l'Ufficio notifichi la soluzione interpretativa oltre il termine di cui al precedente art. 4, 1° comma, e nell'ipotesi in cui il contribuente abbia posto in essere il comportamento o dato comunque attuazione alle norme oggetto di interpello, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni.

Capo III - L'Autotutela

Art. 20 L'autotutela

1. Il Comune di Schio applica, relativamente agli atti concernenti i tributi di propria competenza, l'istituto dell'autotutela, nel rispetto e in applicazione dei principi stabiliti e disciplinati:
 - Dal D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287
 - Dall'art. 2/quarter della Legge 30 novembre 1994 n. 656
 - Dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997 n. 37
 - Dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28
 - Dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212
2. Mediante l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela, l'Amministrazione comunale può rivedere il comportamento posto in essere nel rapporto tributario, al fine di valutare discrezionalmente e obiettivamente la bontà del proprio operato, così da riconsiderare la legittimità dell'atto amministrativo emesso.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

L'interesse pubblico sussiste ogniqualevolta l'Amministrazione Comunale sia chiamata ad assicurare che il contribuente sia destinatario di un'imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché ad assicurare l'esigenza di evitare un contenzioso inutile e oneroso.
4. Il ricorso all'istituto dell'autotutela assicura la rispondenza dell'attività amministrativa del riesame dell'atto ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 21

L'esercizio dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile della gestione dei tributi, competente all'emanazione e sottoscrizione dell'atto, il potere di procedere all'annullamento dell'atto stesso in via di autotutela.
2. Il potere di autotutela viene esercitato con l'osservanza delle stesse forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
3. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto ad iniziativa del contribuente, la cui sollecitazione, in tal senso, non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
4. Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione, come pure in caso di rigetto dell'istanza del contribuente, deve essere data comunicazione:
 - al contribuente
 - all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso
5. Il provvedimento deve essere motivato con l'espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto che ne hanno giustificato l'annullamento.

Art. 22

L'oggetto dell'autotutela

1. Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale, di revoca dell'atto illegittimo o di rinuncia all'imposizione.
2. Oggetto di annullamento possono essere non solo i tipici atti di imposizione quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, ma anche tutti gli altri atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali, ad esempio, il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie o di rimborso di imposte indebitamente versate.
3. Il funzionario competente è tenuto ad **annullare il provvedimento** illegittimo, anche se divenuto definitivo o anche in pendenza di giudizio, nei casi di:
 - Errore di identificazione della persona destinataria dell'atto o del soggetto passivo
 - Evidente errore logico o di calcolo
 - Errore sul presupposto di imposta
 - Doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva
 - Mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
 - Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - Sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati
 - Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'Ufficio.

4. Il potere di **revoca del provvedimento** può essere esercitato qualora ragioni di opportunità o di convenienza per la Pubblica Amministrazione richiedano una nuova valutazione delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione dell'atto stesso.
5. La **rinuncia all'imposizione** si configura nella decisione del funzionario competente di non procedere alla notificazione di atti e provvedimenti tributari qualora durante il procedimento di accertamento, comunicato al contribuente, vengano acquisiti elementi documentali tali da indurre alla rinuncia ad emettere l'atto amministrativo, riconoscendo la validità del comportamento posto in essere da parte del contribuente medesimo.

Art. 23

La sospensione degli effetti dell'atto illegittimo

1. Nel potere di annullamento e di revoca è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
2. La definitività dell'atto non consente l'esercizio del potere di sospensione degli effetti dell'atto illegittimo o infondato.
3. Nell'ipotesi in cui si provveda alla sospensione degli effetti di un atto oggetto di contenzioso, quando cioè il giudizio è ancora pendente, la sospensione degli effetti dell'atto stesso viene meno con la pubblicazione della sentenza.
4. Qualora la sospensione dell'atto venga disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale e quindi in pendenza del giudizio o in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso, gli effetti della sospensione cessano con la notificazione di un nuovo atto impositivo che può essere impugnato assieme al primo, qualora questo sia stato modificato o confermato.
5. L'emissione di un provvedimento di conferma o modifica del precedente, comporta che i termini di impugnazione decorrano dalla notificazione di quest'ultimo.

Art. 24

Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. **Non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'autotutela:**
 - La definitività dell'atto
 - L'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi formali
 - L'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi di merito diversi da quelli in base ai quali viene richiesto l'annullamento dell'atto
 - Il giudicato parziale, cioè quando sono impugnati solo alcuni aspetti del merito della sentenza
 - La mancanza di un'istanza da parte del contribuente
 - Il tempo trascorso dall'emanazione dell'atto
2. **Costituisce limite all'esercizio dell'autotutela:**
 - La sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito della controversia

